

**PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.**

### **ALLEGATO 3 – CAPITOLATO TECNICO (E CONDIZIONI CONTRATTUALI)**

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.

## Sommario

1	Premessa .....	3
2	Oggetto e specifiche del contratto .....	3
2.1	Durata .....	3
2.2	Caratteristiche tecniche e configurazione minima delle apparecchiature .....	3
3	Servizi connessi alla fornitura .....	5
3.1	Consegna e installazione apparecchiature .....	5
3.2	Operazioni di collaudo .....	6
3.3	Formazione del personale .....	7
3.4	Garanzia .....	8
3.5	Servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi dodici mesi .....	8
4	Penali .....	11
5	Corrispettivi e modalità di pagamento. fatturazione .....	12
6	Tracciabilità dei flussi finanziari. ulteriori clausole risolutive espresse .....	13
7	Codice di comportamento. patto di integrità .....	14
8	Oneri fiscali e spese contrattuali .....	15

## ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.

## 1 PREMESSA

1. Il presente documento ha lo scopo di definire le specifiche e le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura di un ecotomografo specialistico dedicato a controlli in corso di chirurgia addominale con approccio robotico, laparoscopico e laparotomico e la prestazione di servizi connessi relativi alla fornitura, da destinare all'U.O. Chirurgia del P.O. San Francesco della ASL 3 Nuoro.

## 2 OGGETTO E SPECIFICHE DEL CONTRATTO

L'oggetto della procedura, in un unico lotto, consiste nell'esecuzione delle seguenti forniture e servizi connessi:

- a) Fornitura di n. 1 Ecotomografo specialistico dedicato a controlli in corso di chirurgia addominale con approccio robotico, laparoscopico e laparotomico, nuovo di fabbrica, avente la configurazione e le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico al paragrafo 2.2 e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di procedura;
- b) Prestazione di servizi connessi all'esecuzione della fornitura in argomento, e cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura dell'apparecchiatura, alle condizioni tecniche minime stabilite nel presente capitolato tecnico e segnatamente:
  - Consegna ed installazione;
  - Collaudo e formazione del personale utilizzatore;
  - Garanzia per 12 (dodici) mesi sui prodotti offerti, con decorrenza dalla data del collaudo esperimento con esito positivo;
  - Assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata della garanzia offerta (minimo 12 mesi), sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo.

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, si obbliga ad eseguire la Fornitura ed i servizi connessi di cui al presente Capitolato, alle condizioni e per i quantitativi richiesti.

### 2.1 DURATA

Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione; relativamente alla prestazione del servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, il contratto avrà una durata pari a complessivi 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura.

### 2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONFIGURAZIONE MINIMA DELLE APPARECCHIATURE

**Le apparecchiature e dispositivi offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alla configurazione indicate e descritte in dettaglio nel presente paragrafo.** Per caratteristiche tecniche minime e configurazione minima della fornitura si intendono le caratteristiche tecniche e la configurazione di base, minime ed essenziali, che dovranno essere possedute necessariamente dai prodotti offerti dai concorrenti, **a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla gara.**

Le apparecchiature dovranno essere consegnate unitamente ai manuali d'uso e manutenzione, relativi anche ai prodotti hardware e software inclusi nella fornitura e configurazione offerta, entrambi in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto digitale (CD/DVD-ROM non riscrivibile, chiavetta USB). I manuali d'uso e manutenzione in originale dovranno essere redatti in lingua italiana.

Per ogni apparecchiatura oggetto della fornitura dovrà, inoltre, essere garantito l'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di vigenza della garanzia offerta comprensiva del servizio di assistenza e manutenzione "full risk" (periodo comunque non inferiore ai 12 mesi).

I beni forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Il Fornitore dovrà, pertanto, garantire, al momento della presentazione dell'offerta la conformità dei beni proposti alle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, il tutto come meglio indicato nel presente paragrafo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno essere conformi:

- al Nuovo Regolamento UE 2017/745, secondo quanto previsto dall'art.120 e successive modifiche ed integrazioni;
- CND e Registrazione con Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici;
- alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D. Lgs. 187/2000 e s.m.i.;
- alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)";
- alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Ciascuna apparecchiatura, infine, **dovrà rispettare il principio DNSH** ("Do No Significant Harm"), ovvero di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", come meglio indicato al par. 14 del Disciplinare di gara.

Inoltre, gli imballaggi primari delle apparecchiature devono essere costituiti, se in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato e, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asseverazioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

Tutte le apparecchiature fornite dovranno, pertanto, essere corredate della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Ogni Dispositivo offerto dovrà essere, alla data di presentazione dell'offerta, di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi con tale definizione l'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di Dispositivo che l'operatore economico partecipante intende offrire fra quelli in produzione ed a disposizione nel proprio listino prodotti.

In particolare, ogni apparecchiatura offerta dovrà avere le **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME e la CONFIGURAZIONE MINIMA** di seguito descritte.

**Ecotomografo specialistico dedicato a controlli in corso di chirurgia addominale con approccio robotico, laparoscopico e laparotomico compatibile con il Robot Chirurgico da Vinci mod. XI HD IS4000 in dotazione all'U.O. Chirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro con la seguente configurazione:**

- 1 Apparecchio ecocolordoppler carrellato di ultima generazione di dimensioni compatte e ingombro ridotto;
- 2 Ergonomico, intuitivo e di veloce esecuzione delle procedure interventistiche;
- 3 Completo di monitor ad alta risoluzione da 19" montato su braccio estensibile ed orientabile;
- 4 Consolle dei comandi con tastiera alfanumerica preferibilmente touch-screen, regolabile in altezza, ruotabile, sanificabile con soluzioni detergenti liquide per possibile contatto con liquidi organici;
- 5 Software e comandi in lingua italiana;
- 6 Modalità di lavoro: B, PW, CFM, PD, THI, MDC, Duplex, Triplex;

- 7 Archivio di almeno 500 GB di oltre 100.000 immagini e dati su HDD interno in formato compatibile con PC convenzionale;
- 8 Collegamenti esterni con uscite: USB, DVI HDMI, VGA, S-Video;
- 9 Disponibilità di telecomando wireless per controllo di tutte le funzioni della unità centrale utilizzabile in campo sterile;
- 10 Stampante termica b/n integrata comandabile a distanza;
- 11 Modulo Dicom;
- 12 Modulo CHI;

### **Trasduttori**

- 13 N. 1 Sonda laparoscopica multifrequenza 3 - 12 MHz, ad ampio campo di vista, con array dei cristalli orientabile in 4 direzioni attraverso comandi integrati sull'impugnatura con frizione per blocco/sblocco della superficie di contatto. Schermata per utilizzo con radiofrequenze. Dotata di canale operativo per termoablazioni e biopsie ecoguidate con guida aghi con raggio laser;
- 14 N. 1 Sonda Robotica intraoperatoria, multifrequenza 4 - 12 MHz, ad ampio campo di vista, impugnabile con dispositivo "ProGrasp" e manovrabile da braccio robotico in corso di chirurgia addominale;
- 15 Trasduttori in dotazione collegabili contemporaneamente;
- 16 Le sonde in dotazione devono essere totalmente decontaminabili, lavabili dopo l'utilizzo per alta disinfezione, cavo e connettore incluso;
- 17 Le sonde in dotazione devono essere utilizzabili in campo sterile a contatto con organi e liquidi esposti, senza ausilio di guaine di copertura, ad alto grado di protezione "IP";
- 18 Le sonde in dotazione devono essere sterilizzabili per immersione totale (connettore incluso), compatibili con procedure di sterilizzazione chimico liquide e chimico a gas;
- 19 Possibile abilitazione delle sonde intraoperatorie in dotazione per utilizzo con MDC ecografico;
- 20 Predisposto per possibile collegamento ad altre sonde ad uso chirurgico.

### **3 SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA**

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione dei contratti di fornitura delle apparecchiature, vale a dire che il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi incluso nel prezzo offerto dai concorrenti per la fornitura di ciascuna apparecchiatura. L'aggiudicatario della procedura risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura delle apparecchiature richieste, il tutto per il prezzo offerto in sede di negoziazione.

#### **3.1 CONSEGNA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE**

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura delle apparecchiature e comprendono ogni prestazione, onere e spesa che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, installazione, compresi i necessari collegamenti e fissaggi, asporto dell'imballaggio, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all'installazione, verifiche tecniche post installazione, messa in funzione delle apparecchiature ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà eseguire la consegna ed installazione di ciascuna apparecchiatura oggetto della presente fornitura entro il termine indicato nella propria offerta ed in ogni caso entro **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi.

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso e manutenzione ed alle attestazioni e certificazioni di conformità della stessa.

Al termine delle operazioni di consegna e, in ogni caso, entro i termini sopra indicati, il Fornitore dovrà immediatamente procedere, dopo il montaggio, alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature, ivi compreso il collegamento agli impianti esistenti presso i locali indicati dall'Amministrazione. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

Dovrà essere redatto apposito verbale di consegna ed installazione per ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato della Stazione Appaltante, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi ai beni consegnati ed installati, compresi tutti gli accessori e le certificazioni richieste nel presente Capitolato, nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto (descrizione, codice prodotto, aggiudicatario) ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione. Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna ed installazione dei beni.

La consegna ed installazione della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

### **3.2 OPERAZIONI DI COLLAUDO**

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna ed installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, le apparecchiature fornite dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposte alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite dall'aggiudicatario in contraddittorio con i tecnici indicati ed incaricati dall'Amministrazione, in una data all'uopo concordata con tali incaricati.

Per l'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall'Amministrazione, la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento delle relative operazioni.

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori ed i software installati e verranno eseguite nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Dispositivi Medici 745/2017 e ss. mm. e ii., Nuovo regolamento MDR 2017/745 e alle Guide CEI Applicabili:

- CEI EN 60601-1-1 "Apparecchi elettromedicali Parte 1: Norme generali per la sicurezza Norma Collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali";
- CEI EN 62353 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali";

ivi incluse eventuali successive revisioni di tali disposizioni e altre norme CEI applicabili ai beni oggetto di fornitura.

Tali operazioni consisteranno, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione Appaltante e quanto installato dal Fornitore;
- accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, ivi compresi i software;



- verifica della conformità dei requisiti tecnici delle apparecchiature installate rispetto ai requisiti e caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, ai requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato tecnico ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell'offerta tecnica formulata in gara;

- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell'apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per tale apparecchiatura nei manuali d'uso e manutenzione del Fornitore, con prove di funzionamento sia hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici del Fornitore, inclusa la eventuale produzione di immagini test;

- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione della Stazione Appaltante potranno essere eseguite, in alternativa, da tecnici di sua fiducia;

L'aggiudicatario dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita al Nuovo regolamento MDR 2017/745 e alle vigenti norme di sicurezza.

Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi, attrezzature e oggetti test che dovessero risultare necessari ai fini delle operazioni di collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali d'uso e manutenzione si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dagli incaricati dell'Amministrazione e del Fornitore. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo dell'apparecchiatura debbono concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione Appaltante.

Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

Laddove l'apparecchiatura o parti di essa non superi le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni verranno ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico dell'aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Nell'ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, anche solo in parte, l'aggiudicatario dovrà provvedere, con tutti gli oneri a proprio carico, a disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura, nonché a provvedere alla sostituzione della stessa, salva l'applicazione delle penali previste in contratto.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo l'ulteriore danno.

### **3.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Fornitore, immediatamente di seguito alla conclusione delle operazioni di collaudo ed entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo diverso accordo con gli operatori della Stazione appaltante, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione e formazione del personale medico/tecnico della Azienda Sanitaria destinato ad utilizzare l'apparecchiatura.

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.

Tale servizio consiste in una attività di affiancamento e tutoraggio, prestata dal Fornitore a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza (preferibilmente il tecnico specialista di prodotto), destinata a fornire tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- uso dell'apparecchiatura e degli annessi dispositivi in ogni loro funzione, software compresi;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture del Fornitore per le future ed eventuali richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti nel presente Capitolato e con le esigenze di utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dalla Stazione Appaltante, dovrà essere formato in più sedute della durata complessiva di almeno **3** giornate lavorative per ciascuna apparecchiatura. L'istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra la Stazione Appaltante e il Fornitore.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di istruzione del personale saranno da considerarsi a totale carico del Fornitore. Sono del pari da considerarsi a carico del Fornitore le ulteriori attività di istruzione che si dovessero rendere eventualmente necessarie a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk", sia con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk offerto (minimo dodici mesi).

### **3.4 GARANZIA**

Nel prezzo di ogni apparecchiatura offerto dal Fornitore è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 cod. civ.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 cod. civ.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 cod. civ.) per 12 (dodici) mesi (o per il maggior periodo eventualmente offerto in gara), a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo (data di accettazione della fornitura).

Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura mediante propri tecnici specializzati, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per la fornitura dell'apparecchiatura, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inadatti ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destinati.

La Stazione Appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione gratuita dell'apparecchiatura (o del materiale di consumo ordinato e consegnato), senza ulteriori oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo minimo di 12 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento della stessa, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. Il Fornitore non potrà sottrarsi alle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che il malfunzionamento sia dipeso da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione) o da fatto proprio dell'Amministrazione.

### **3.5 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI DODICI MESI**

Il Fornitore per tutta la durata del periodo di garanzia offerto (minimo 12 mesi), decorrenti dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione "full risk" sulle apparecchiature alle condizioni di



seguito indicate. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione "full risk" è incluso nel prezzo di acquisto di ciascuna apparecchiatura.

L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell'aggiudicatario e comprenderà l'esecuzione dei seguenti servizi e prestazioni:

- manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva;
- fornitura parti di ricambio e customer care.

Tali attività dovranno essere prestate alle condizioni di seguito indicate. Nell'ipotesi in cui gli interventi di assistenza e manutenzione "full risk" dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico dell'apparecchiatura e/o dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario concordando orari e tempi con il personale utilizzatore della Stazione Appaltante.

In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a colpa o dolo.

Sono comprese nel servizio la riparazione e l'eventuale sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, degli accessori (cavi, adattatori, ecc), di tutti i materiali e/o parti soggetti ad usura, ivi incluso il materiale di consumo soggetto ad usura (lubrificanti, filtri, sensori ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario per l'ordinario impiego dell'apparecchiatura (quale, a titolo esemplificativo, il materiale monouso e monopaziente).

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, comunicato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto a quelle della fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

### **Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, secondo le modalità previste dai manuali d'uso e manutenzione forniti in dotazione con l'apparecchiatura.

Tale manutenzione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità, frequenze e condizioni stabilite nel manuale d'uso e manutenzione relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo accessorio acquistato.

ARES SARDEGNA

PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 DEL D. LGS. 36/2023, PREVIA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO SPECIALISTICO DEDICATO A CONTROLLI IN CORSO DI CHIRURGIA ADDOMINALE CON APPROCCIO ROBOTICO, LAPAROSCOPICO E LAPAROTOMICO, COMPATIBILE CON IL ROBOT CHIRURGICO DA VINCI MOD. XI HD IS4000 IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. SAN FRANCESCO DELLA ASL N. 3 NUORO.

Si intendono comprese in tali visite periodiche anche le verifiche di rispondenza di beni alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito di interventi in manutenzione preventiva e/o correttiva e, in ogni caso, almeno una volta per anno. Sono altresì comprese nella manutenzione preventiva l'esecuzione delle verifiche e controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali), comprensive del relativo materiale di consumo, nonché le regolazioni ed i controlli di qualità, nel rispetto delle scadenze e dei termini previsti dai manuali dei produttori, e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva dovranno essere concordate con il responsabile dell'Unità operativa che utilizza l'apparecchiatura e/o con un suo incaricato, restando inteso che ogni modifica del calendario dovrà essere previamente concordata ed idoneamente comunicata agli operatori della Stazione Appaltante. In ogni caso dovranno essere rispettate le frequenze e gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva.

Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto e/o modificato in accordo tra le parti, pena l'applicazione delle penali indicate nel successivo paragrafo 4.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva dovrà essere redatto un apposito Rapporto di lavoro di manutenzione preventiva, da consegnare agli incaricati della Stazione Appaltante, che dovrà riportare, anche in via sintetica, almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data di esecuzione delle prestazioni e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

### **Manutenzione correttiva**

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario impiego dell'apparecchiatura (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- tempo di intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari (esclusi sabato, domenica, festivi e le fasce orarie in cui il Customer Care non è attivo) dalla data di ricezione della richiesta di intervento comunicata dagli operatori della stazione appaltante al servizio di assistenza del Fornitore;
- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito Rapporto di Lavoro, sottoscritto da un incaricato della Stazione Appaltante e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative all'intervento di manutenzione, con indicazione delle relative date, ivi compreso l'esito

dell'intervento. Il Rapporto di lavoro dovrà essere redatto in duplice copia, una per il Fornitore ed una per la Stazione Appaltante.

### **Fornitura parti di ricambio**

I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o consigliati dal produttore. L'aggiudicatario garantisce alle Stazioni Appaltanti la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Successivamente al periodo di assistenza e manutenzione full risk offerto (minimo 12 mesi) e fino al compimento del decimo anno dalla data di accettazione, l'aggiudicatario garantirà su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie.

### **Customer care**

Al fine dell'esecuzione di tutto quanto sopra l'aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione delle Stazioni Appaltanti, all'atto della consegna delle apparecchiature, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico, con chiamata gratuita oppure con addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa nazionale. Inoltre dovrà essere attivato un indirizzo PEC e/o mail.

Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato/domenica e/o dopo le 8 ore di durata giornaliera del servizio di Customer Care, si intenderanno ricevute il giorno lavorativo successivo.

## **4 PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna ed installazione delle apparecchiature previsti nel paragrafo 3.1 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di esecuzione del collaudo di ciascuna apparecchiatura, indicati al paragrafo 3.2 del presente Capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con la Stazione Appaltante, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti della Stazione Appaltante per gli interventi di manutenzione preventiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.5 del presente capitolato tecnico per l'intervento di manutenzione

correttiva, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale calcolata in misura allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.5 del presente capitolato tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale calcolata in misura allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.5 del presente capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale calcolata in misura allo 0,6 (zero virgola sei) per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato. In tal caso ARES Sardegna applicherà al Fornitore la corrispondente penale sino alla data in cui la fornitura inizierà a essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente contratto, agli atti e documenti ivi allegati e/o richiamati, e all'ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sopra indicate relative al ritardo nell'erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione sono valide sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia in relazione all'ulteriore periodo di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk eventualmente indicato dal Fornitore in sede di offerta.

## **5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi, IVA esclusa, dovuti al Fornitore da ARES Sardegna a titolo di prezzo per l'esecuzione delle forniture oggetto del contratto, inclusi i servizi connessi previsti nel presente Capitolato Tecnico, sono quelli indicati, al netto dell'IVA, nell'Offerta Economica presentata nella procedura dal Fornitore stesso, i quali rappresentano quindi un vincolo per il fornitore. Gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza, ove presenti, sono indicati nell'ordinativo di fornitura.

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono dovuti dalla Stazione Appaltante successivamente all'esito positivo della verifica di conformità/collaudo della prestazione, e cioè dalla data di accettazione della fornitura come definita nel capitolato tecnico. La fattura verrà, pertanto, emessa dal Fornitore solo a seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l'emissione del verbale di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura. Laddove la fattura venisse emessa in data antecedente, il termine di pagamento di seguito indicato decorrerà, in ogni ipotesi e per ogni effetto, dalla data del collaudo avvenuto con esito positivo.

3. Le somme portate dalle fatture emesse come sopra indicato verranno corrisposte dalla ARES Sardegna al Fornitore secondo la normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previa verifica di conformità delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tale fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ARES Sardegna a 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità (collaudo), ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002 ed all'art. 125 D. Lgs. n. 36/2023, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, in sede di presentazione della documentazione per la stipulazione del Contratto. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 3 della Legge citata e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati comunicati.

4. I corrispettivi indicati nel Contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare diritti ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi determinati come sopra. Trattandosi di una fornitura ad esecuzione istantanea, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, al contratto non si applica l'istituto della revisione prezzi.

6. La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed all'ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG ed al CUP (Codice Unico di Progetto) indicati nella Lettera di richiesta di offerta. Detti CIG e CUP dovranno, altresì, essere indicati dalla Stazione Appaltante nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

7. La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ARES Sardegna le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto i Contratti di Fornitura, ai sensi



dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che ARES Sardegna, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, in conformità alle previsioni di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra citata ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

7. ARES Sardegna verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a ARES Sardegna, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che ARES Sardegna si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito di tale verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato negli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore stesso riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicati.

9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

## **7 CODICE DI COMPORTAMENTO. PATTO DI INTEGRITÀ**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di



Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili sul sito della stessa. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

2. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a rispettare le clausole del tale Patto di integrità di ARES Sardegna, che è allegato al contratto di fornitura e ne costituisce parte integrante.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ARES Sardegna ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

## **8 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice. Rimangono in capo alla Stazione Appaltante gli oneri su di essa gravanti ai sensi della vigente normativa.

2. Laddove la vigente normativa richieda la registrazione, questa si intende a carico del Fornitore. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, se dovuta la registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore stesso.